

Cantiere temporaneo e mobile Titolo IV D.Lgs. 81/2008

Il quesito presuppone una risposta articolata a causa della indefinitezza utilizzata dal legislatore nel definire il "cantiere temporaneo o mobile" all'interno del quale si applicano le disposizioni dettate dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008, piuttosto che quelle stabilite dall'art. 26 del medesimo decreto.

Gli obblighi dei datori di lavoro relativi alla sicurezza sul lavoro nella gestione degli appalti sono ben descritti nell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e evidenziano chiaramente le loro responsabilità, ivi comprese quelle dei subappaltatori, imponendo, inoltre, l'attuazione di uno scrupoloso piano di cooperazione e coordinamento che tenga conto di tutti i possibili rischi interferenziali.

Il piano di cooperazione e coordinamento si deve realizzare con la redazione del DUVRI elaborato nella fase contrattuale, indicando le figure di riferimento, la durata del contratto e il piano di gestione delle emergenze, compreso la sua attuazione in caso di necessità.

Per la gestione della sicurezza sul lavoro negli appalti dei cantieri temporali o mobili sono applicabili anche le misure del Cap. I del Titolo IV, stesso decreto. Secondo la norma, art. 89, lettera a), Allegato X, del D.Lgs. 81/2008, per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori, tra l'altro, di manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento ed equipaggiamento di opere fisse, permanenti o temporanee e che tale rimane sino al completamento della pluralità delle lavorazioni, mantenendo operanti le molteplici posizioni di garanzia. Purtroppo dall'elenco dell'Allegato X non si evince in modo assolutamente chiaro il campo di applicazione del Titolo IV anche se, non lo limita alla sola "costruzione".

Allo stato attuale non possiamo negare, in assoluto, la tesi di coloro che ritengono applicabile, anche nel Vostro caso, la gestione delle interferenze derivanti dai lavori da eseguire mediante il rispetto dell'art. 26 del decreto sopra citato, con la conseguente redazione del DUVRI, come altrettanto nel caso di specie, sia per la tipologia dei lavori da eseguire, che per il numero di uomini utilizzati e la presenza di più imprese, l'applicazione del dettato del Titolo IV.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

